

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZALLO

ORDINANZA NR. 2/94

DIVIETO DI ANCORAGGIO E PESCA A STRASCICO A POZZALLO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Pozzallo:

VISTA l'Ordinanza n. 5/22 del 10.4.1956 della Capitaneria di Porto di Siracusa che vieta l'ancoraggio e la pesca a strascico nel tratto di mare prospiciente l'abitato di Pozzallo come riportato sulla carta nautica I.I. n. 20 "Da Licata a Marina di Avola";

ATTESO che dall'emanazione della predetta Ordinanza:

- e' stato realizzato il Porto di Pozzallo;
- dei tre cavi telefonici allora esistenti e per la protezione dei quali era stata emanata l'ordinanza stessa, ne e' rimasto in funzione solamente uno;

VISTO il foglio n. 951/60 in data 03.11.93 con il quale la IRI TEL s.p.a., proprietaria di un cavo sottomarino telefonico Pozzallo-Malta, per tramite del proprio Ufficio Centro Lavoro linee di Catania, ha comunicato l'attuale mantenimento in servizio del cavo sottomarino;

VISTO il foglio n. 84995 datato 18.11.93 con il quale la stessa IRI TEL s.p.a. ha fatto conoscere le coordinate geografiche del tracciato del cavo sottomarino;

VISTO il foglio n. 801073 datato 26.01.94 con il quale la Direzione Generale della IRI TEL s.p.a. con sede a Roma, ha fatto conoscere il proprio parere in merito alla modifica della zona di mare da vietare alla pesca e all'ancoraggio;

CONSIDERATA la presenza, nel tratto di mare in oggetto, di una condotta sottomarina per lo scarico a mare del depuratore realizzato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Siracusa;

CONSIDERATA la necessita' di prevenire il rischio di danni sia al cavo sottomarino che alla condotta sottomarina sopra indicati;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare, per i motivi sopra esposti, le zone da interdire alla pesca a strascico ed all'ancoraggio;

VISTI gli Artt. 17 e 81 del vigente Codice della Navigazione, gli Artt. 59 e 58 del relativo

Regolamento di Esecuzione e l'art. 111 del D.P.R. 1639/68 "Regolamento di esecuzione della Legge 963/69";

ORDINA

ARTICOLO 1

Fermo restando il divieto di pesca con reti a traino nella zona di mare di cui all'Art. 111 del D.P.R. 1639/68, Regolamento di esecuzione della Legge 963/69 che disciplina la pesca marittima, a far data dalla presente Ordinanza sono vietati l'ancoraggio e la pesca a strascico nella zona di mare prospiciente il Porto di Pozzallo delimitata dai seguenti punti:

- A) Punto di battigia in localita' S.Maria del Focallo di coordinate Lat. 36° 43'.65 Nord e Lon. 14° 54'.10 Est
- B) Punto a mare di coordinate Lat. 36° 38'.20 Nord e Lon. 14° 47'.25 Est
- C) Punto a mare di coordinate Lat. 36° 37'.10 Nord e Lon. 14° 46'.65 Est
- D) Punto a mare di coordinate Lat. 36° 36'.85 Nord e Lon. 14° 43'.50 Est
- E) Punto di battigia in localita' Maganuco di coordinate Lat. 36° 42'.90 Nord e Lon. 14° 49'.30 Est
- F) Punto a mare di coordinate Lat. 36° 42'.15 Nord e Lon. 14° 50'.20 Est
- G) Punto di battigia in localita' Pietre Nere di coordinate Lat. 36° 43'.80 Nord e Lon. 14° 52'.30 Est

ARTICOLO 2

E' abrogata a tutti gli effetti la precedente Ordinanza n. 5/22 del 10.4.1956 della Capitaneria di Porto di Siracusa

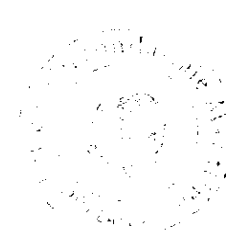
ARTICOLO 3

I contravventori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi dell'art. 1164 del vigente Codice della Navigazione.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Pozzallo, li 17 FEB. 1994



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Massimo M. RAIMONDO

